

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
accompagnante il disegno di legge sugli esercizi pubblici

(del 25 febbraio 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La legge sugli esercizi pubblici attualmente in vigore risale al 12 novembre 1931: ha quindi un'età di per sé stessa relativamente giovane ancorchè ciò non sia sufficiente a rendere giovanile il testo legislativo, il quale ha viceversa da essere considerato, più che vecchio, superato dallo sviluppo economico in genere e turistico in particolare di un Cantone che, specie dopo l'ultimo conflitto mondiale, ha radicalmente mutato, se non il suo volto, la maggior parte di quelle che ne erano le tradizionali caratteristiche.

L'evoluzione che da anni si manifesta in tutta Europa e che si esprime pressochè ovunque in un generale miglioramento delle condizioni di vita, in una più sentita e più accentuata aderenza al concetto comunitario e sociale e in una più estesa comprensione dell'interdipendenza spirituale e materiale di popoli e stati; la diminuzione delle distanze resa possibile dal progresso tecnico che accelera le velocità e apre nuove vie di comunicazione migliorando inoltre le esistenti; l'affermarsi e l'allargarsi di tendenze affacciate solo qualche anno fa con la spavalderia delle eccentricità (si pensi, per rimanere nel campo del turismo, al diffondersi dei campeggi e delle «roulottes»); tutto questo ha inciso profondamente non solo nell'economia del Ticino, ma anche, oseremmo dire soprattutto, nella mentalità e nelle abitudini dei suoi abitanti: cosa, quest'ultima, che assicura continuità ad un fenomeno altrimenti magari passeggero soltanto.

È specialmente in questo senso che, pur concedendole parecchi meriti, dobbiamo considerare superata e cioè non più all'altezza dei tempi la legge del 1931. Essa ha peraltro resistito sin qui solo in virtù di leggi integrative (sul ballo, ad esempio) e di una lunga serie di piccoli decreti esecutivi, di ordinanze, di richiami, di istruzioni ecc. (citiamo a caso: risoluzione governativa circa l'interpretazione della patente per la vendita di liquori da trasportarsi del 1.7.1938; risoluzione di massima in materia di applicazione della legge cantonale 12.11.1931 sugli esercizi pubblici, del 30 aprile 1946; decreto esecutivo che istituisce il certificato di capacità del 28.10.1938; disposizioni circa esoneri dal certificato di capacità professionale del 31.1.1945; risoluzione governativa concernente la vendita configurata nell'art. 2 § 4 della modalità di gerenza delle patenti E, del 26.10.1949; risoluzione concernente l'occupazione di area pubblica per esercizio pubblico, del 20.4.1950; decreto esecutivo che istituisce la patente di affittacamere, del 30.3.1956; decreto esecutivo sugli abbigliamenti offensivi per la pubblica decenza del 19.5.1942; decreto esecutivo sull'uso di apparecchi di televisione nei locali di esercizio pubblico, dell'11 maggio 1954; decreto esecutivo concernente i servizi accessori degli alberghi, del 19 giugno 1956; decreto esecutivo concernente la gerenza degli esercizi pubblici del 19 giugno 1956; decreto esecutivo concernente l'uso delle denominazioni e delle insegne degli esercizi pubblici, del 22 giugno 1956; decreto esecutivo che disciplina le notifiche degli ospiti turistici, del 15 marzo 1957; ordinanza del Dipartimento di polizia concernente notifiche di polizia e diritto d'alloggio, del 27 agosto 1957; ecc., ecc.). Sicchè non sorprendono i diversi interventi partiti dai banchi dello stesso onorando Gran Consiglio, il voto espresso dalla Commissione di

Gestione in sede d'esame del consuntivo 1961 e le sollecitazioni giunteci in modo particolare dai ceti più direttamente interessati, tendenti tutti ad una riforma integrale della legge in vigore.

Questo Consiglio di Stato aveva preannunciato il suo proposito di accogliere tali inviti con il messaggio del 20 ottobre 1962 che vi proponeva una proroga al 31 dicembre 1965 del termine di scadenza di tutte indistintamente le patenti di esercizio pubblico, nel convincimento appunto che i tre anni di respiro gli sarebbero stati sufficienti per preparare e sottoporre al vostro esame una nuova legge. Il lavoro preparatorio richiese però più tempo di quanto era sembrato lecito prevedere, sia a causa del fatto che la materia si rilevò oltremodo complessa, sia perchè si dovette tener conto della necessità di preparare un testo rispecchiante non solo le esigenze immediate, ma anche quelle che la costante evoluzione in atto nel settore permette, almeno fino a un certo punto, di prevedere. Fu quindi indispensabile chiedere una nuova proroga della validità delle patenti fino al 31 dic. 1966.

1. Fedeli all'impegno assunto, vi presentiamo ora, onorevole signor Presidente e onorevoli Consiglieri, il nuovo testo di legge, non senza preliminarmente sottolineare ch'esso ha già formato oggetto d'attento esame da parte di una Commissione extraparlamentare comprendente, fra altri, i rappresentanti degli esercenti e degli albergatori, delle associazioni turistiche e del commercio.

Scartata l'idea di preparare e sottomettere a codesto Gran Consiglio un vero e proprio codice degli esercizi pubblici che raggruppasse, oltre gli esercizi pubblici tradizionali, anche i campeggi e le sale da cinema (a proposito dei quali va peraltro ricordato che i primi formano oggetto di una legge recente del 15 gennaio 1963, mentre per le seconde il progetto di legge è in corso di preparazione), ci si è preoccupati innanzitutto di inquadrare per il meglio le nuove disposizioni nel contesto turistico ed economico del Cantone. Dal profilo turistico, non si poteva ignorare che presso il Dipartimento dell'economia pubblica era in preparazione la legge sul turismo ai cui principi quella sugli esercizi pubblici doveva ovviamente e deve ispirarsi e conformarsi. Dal profilo economico, il più importante problema che ci si presentava e che occorreva risolvere già in via preliminare era quello dell'introduzione o meno della clausola del bisogno, e cioè della possibilità per lo Stato di limitare il numero di determinati esercizi pubblici.

2. E' proprio la Costituzione federale che concede ai Cantoni questa possibilità in virtù dei suoi art. 32 quater e 31 ter. Ma mentre il 32 quater che recita :

« I Cantoni hanno il diritto di sottoporre, per via legislativa, l'esercizio del mestiere di osteria e il commercio al minuto delle bevande spiritose a quelle restrizioni che sono richieste dal bene pubblico. E' considerato come commercio al minuto delle bevande spiritose non distillate quelle di quantità inferiori a due litri »,

è stato introdotto nella Costituzione federale allo scopo di combattere l'alcoolismo ed ha pertanto il carattere di una restrizione di polizia, l'art. 31 ter, approvato successivamente e che recita :

« I Cantoni hanno il diritto di subordinare, in via legislativa, la gestione di caffè e di ristoranti a requisiti di capacità personale, e il numero degli esercizi dello stesso genere al bisogno, se questo ramo della economia è minacciato nella sua esistenza da una concorrenza eccessiva. Le disposizioni relative dovranno tenere adeguatamente conto dell'importanza dei diversi generi di esercizio per il benessere pubblico »,

è stato introdotto allo scopo di proteggere questo ramo dell'economia e i suoi membri da una concorrenza eccessiva e riveste pertanto il carattere di una restrizione di politica economica.

Dalla diversità della *ratio legis* dei due articoli discende innanzitutto la sostanziale differenza della loro applicabilità. Per cui, mentre l'art. 32 quater concerne unicamente gli esercizi pubblici che servono bevande alcoliche, l'art. 31 ter si riferisce a tutti gli esercizi pubblici con o senza alcool. Né l'uno né l'altro tornano invece applicabili agli alberghi — e simili — destinati principalmente all'alloggio di persone (con la precisazione che l'albergo con annesso un ristorante è tuttavia sottoposto alla clausola del bisogno per quanto concerne il ristorante stesso: a sensi dell'art. 32 quater e 31 ter se vi si smerciano bevande alcoliche; a sensi soltanto dell'art. 31 ter se non vi è smercio di bevande alcoliche).

Ma dalla diversità della *ratio legis* discende inoltre la differenza dei criteri da adottare per l'apprezzamento del bisogno. Trattandosi di applicare l'art. 32 quater si dovrà tener presente il numero degli abitanti di una località, di un quartiere ecc. e distinguere tra esercizi delle diverse speci (ad esempio tra una osteria e un ristorante di lusso); trattandosi invece di applicare l'art. 31 ter, bisognerà basarsi, per dimostrare la presenza di una concorrenza eccessiva, su dati statistici (numero degli esercizi pubblici, diminuzione nel movimento turistico, ecc.).

Si sarebbe dunque dovuto prevedere la possibilità, per il Cantone, di limitare il numero degli esercizi pubblici? E se sì, in virtù tanto dell'art. 32 quater quanto dell'art. 31 ter? Oppure soltanto in virtù dell'art. 32 quater?

E' certo che il pericolo dell'alcoolismo non si presenta più, oggi, con gli stessi preoccupanti aspetti del 1930, vuoi in conseguenza anche di provvedimenti presi in altri campi (si pensi in modo particolare all'opera meritoria della regia federale degli alcool), vuoi per la evoluzione manifestatasi nei gusti del consumatore. E' tuttavia innegabile che il processo di miglioramento non è affatto terminato e che potrà essere facilitato e accelerato dalla lotta che l'applicazione dell'art. 32 quater consente; senza contare che l'abbandono della clausola del bisogno a sensi di questo medesimo articolo non mancherebbe d'avere ripercussioni psicologiche negative.

Ma per quanto concerne l'art. 31 ter? L'interrogativo può avere una risposta oggettiva solo quando si conosca la reale situazione di fatto quale risulta, Comune per Comune, dal rapporto esistente tra gli esercizi pubblici e la popolazione residente.

L'elencazione è lunga, ma essa è oltretutto interessante. La limiteremo del resto alle patenti principali, cioè a quelle delle attuali categorie A e B, precisando quanto segue:

- a) il numero degli esercizi pubblici è quello del 31 agosto 1965;
- b) la popolazione residente è quella del 31 dicembre 1964;
- c) la categoria A concerne gli esercizi con alloggio e così si suddivide:
 - A1: alberghi e pensioni di maggiore importanza;
 - A2: alberghi e pensioni di media importanza;
 - A3: alberghi e pensioni di minore importanza; locande, trattorie, osterie con alloggi;
 - A4: piccole pensioni private e di famiglia, case per alloggio, garni ecc.;
- d) la categoria B concerne gli esercizi senza alloggio e si suddivide:
 - B1: Kursaal ed esercizi affini;
 - B2: ristoranti, birrerie, caffè, pasticcerie, gelaterie, destinati prevalentemente all'industria dei forestieri;

B3: ristoranti, birrerie, caffè, pasticcerie, gelaterie, trattorie, locande, osterie, bar, in ambienti di minore importanza, ristoranti antialcoolici;

B4: spacci di bibite antialcooliche, grotti e canvetti aperti solo nei giorni festivi, buffet di circoli e società o annessi a locali di spettacolo non aperti più di due giorni la settimana;

- e) le patenti delle categorie C, D, E, G, qui non contemplate, si riferiscono alla vendita al minuto di vino, birra e liquori da trasportarsi; alla vendita al minuto di vino e birra da trasportarsi; alla vendita di vino in quantitativi da due a dieci litri e alle case di salute, di cura, di convalescenza, di riposo e cliniche. Ecco dunque, per Distretto e per Comune, come si presenta la situazione:

Distretto	Cat. A1)	Cat. A2)	Cat. A3)	Cat. A4)	Cat. B1)	Cat. B2)	Cat. B3)	Cat. B4)	Popolaz. 31.12.64	Rapporto
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------

MENDRISIO

1. Arzo							7	1	616	1:77
2. Balerna			8				12	2	3414	155
3. Besazio							3		258	86
4. Bruzella			2				1		187	62
5. Cabbio							2		202	101
6. Caneggio							4	1	328	65
7. Capolago			1				5		571	97
8. Casima							2		73	36
9. Castel S. Pietro	1	3					10		1224	87
10. Chiasso	1	10	3				30		7839	187
11. Coldrerio	1						6		1494	213
12. Genestrerio							4		413	103
13. Ligornetto			1				9		881	88
14. Mendrisio			11	1			32		5674	126
15. Meride			2				2	1	288	57
16. Monte							2	1	54	27
17. Morbio Inf.							10		1922	192
18. Morbio Sup.			2				2		386	98
19. Muggio			5				1		361	60
20. Novazzano			2				14		1251	79
21. Pedrinata							6		451	75
22. Rancate			1				5	1	867	124
23. Riva S. Vitale			1				10		1522	138
24. Sagno							3		151	50
25. Salorino			1				3		353	88
26. Stabio			5				10	2	1967	115
27. Tremona							3		214	70
28. Vacallo		1					9		1935	194

LUGANO

1. Agno	1	1	5				11	1	1469	77
2. Agra			1				4		302	60
3. Aranno			2				2		143	36
4. Arogno			5				7	1	936	72
5. Arosio			1				2		179	60
6. Astano			3				2		225	45
7. Barbengo			2	1			2		462	92

<i>Distretto</i>	<i>Cat.</i> <i>A1)</i>	<i>Cat.</i> <i>A2)</i>	<i>Cat.</i> <i>A3)</i>	<i>Cat.</i> <i>A4)</i>	<i>Cat.</i> <i>B1)</i>	<i>Cat.</i> <i>B2)</i>	<i>Cat.</i> <i>B3)</i>	<i>Cat.</i> <i>B4)</i>	<i>Popolaz.</i> <i>31.12.64</i>	<i>Rapporto</i>
------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------------	-----------------

LUGANO

8. Bedano			3				1		385	96
9. Bedigliora			1				4		299	60
10. Bidogno			2				2		345	86
11. Bioggio			2	1			2		881	176
12. Biogno-Beride										
13. Bironico			2				2		356	88
14. Bissone		1	1				5	1	551	69
15. Bogno			1				1		149	75
16. Bosco Lug.		1					2		164	54
17. Brè		3					3		390	39
18. Breganzona			6				6	1	2012	155
19. Breno			1				2		213	71
20. Brusino Arsizio			5				5		412	42
21. Cademario	1		3				3		452	64
22. Cadempino			4				1		644	129
23. Cadro			2				4		567	94
24. Cagiallo			1				1		336	168
25. Camignolo							2		375	187
26. Campestro							1		225	225
27. Canobbio			1				7		937	117
28. Carabbia							1		172	172
29. Carabbietta							1		61	61
30. Carona			1	2		1	3		303	44
31. Caslano			8	1			6	1	1171	73
32. Castagnola	3	11	13	6			28	1	3933	65
33. Certara							1		84	84
34. Cimadara							2		153	75
35. Cimo							1		83	83
36. Val Colla			5				6		511	46
37. Comano		1	1				4	1	641	92
38. Corticiasca							2		156	78
39. Croglio Castelrotto			1				5	1	481	70
40. Cureggia							1		44	44
41. Cureglia			1	1			4		372	62
42. Curio			2				2		251	62
43. Davesco-Soragno			3				3		583	97
44. Fescoggia									81	81
45. Gandria		1	4	1			5		244	22
46. Gentilino			2	1			4		694	99
47. Grancia							1		125	125
48. Gravesano				1			3		356	89
49. Isole										
50. Iseo			1						48	48
51. Lamone			3				5	1	893	99
52. Lopagno			1				2		359	119
53. Lugaggia			1				4		302	60
54. Lugano	13		43	46	3	16	103	8	20869	82
55. Magliaso			6				5		683	57
56. Manno							2		399	199.5
57. Maroggia			4				4	1	556	62
58. Massagno	1		7				8	1	4908	258

<i>Distretto</i>	<i>Cat. A1)</i>	<i>Cat. A2)</i>	<i>Cat. A3)</i>	<i>Cat. A4)</i>	<i>Cat. B1)</i>	<i>Cat. B2)</i>	<i>Cat. B3)</i>	<i>Cat. B4)</i>	<i>Popolaz. 31.12.64</i>	<i>Rapporto</i>
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------------------	-----------------

LUGANO

59. Melano			4	3			4	1	710	55
60. Melide	1		12	5		1	6	1	1181	42
61. Mezzovico-Vira			1				4		514	86
62. Miglieglia			1				4		202	40
63. Montagnola			3				4		1106	144
64. Monteggio							11		633	57
65. Morcote			6				9	1	681	40
66. Mugena							2		116	58
67. Muzzano			3	2			3		413	52
68. Neggio			1				2		272	90
69. Novaggio			4				3		464	66
70. Origlio			3				1		283	70
71. Pambio Noranco			1				3		390	98
72. Paradiso	10	10	5	3			9	2	1934	50
73. Pazzallo						1	3		349	87
74. Piandera										
75. Ponte Capriasca			2						216	108
76. Ponte Tresa		3	2	1			5	1	610	50
77. Porza			1				6		651	93
78. Pregassona			2				7		2376	237
79. Pura			2				7	1	473	47
80. Rivera			5	3			8		1090	68
81. Roveredo			1						92	92
82. Rovio							3	2	361	72
83. Sala Capr.			2				3		565	113
84. Savosa			1				5	1	1024	146
85. Scareglia										
86. Sessa			4				1		424	85
87. Sigirino			1				2		215	71
88. Signora										
89. Sonvico			3				8		1035	94
90. Sorengo		1	1				3		956	191
91. Tesserete		1	4	1			8	1	911	61
92. Torricella-Tav.			4				7		935	85
93. Vaglio			1				1		225	112
94. Vernate			1				2		217	72
95. Vezia		1	1			1	3		594	99
96. Vezio			3						140	47
97. Vico Morcote			2				1		192	64
98. Viganello			3	2			10		3839	256
99. Villa							4		201	50

LOCARNO

1. Ascona	2	18	18	14	1	9	17	1	3242	40
2. Auressio			1				2		59	17
3. Berzona							1		83	83
4. Borgnone			4				3		219	31
5. Brione s/M.			1				3		318	63
6. Brione Verz.			3				1		321	80
7. Brissago	2	2	12	3		2	13	3	1920	52

<i>Distretto</i>	<i>Cat.</i> <i>A1)</i>	<i>Cat.</i> <i>A2)</i>	<i>Cat.</i> <i>A3)</i>	<i>Cat.</i> <i>A4)</i>	<i>Cat.</i> <i>B1)</i>	<i>Cat.</i> <i>B2)</i>	<i>Cat.</i> <i>B3)</i>	<i>Cat.</i> <i>B4)</i>	<i>Popolaz.</i> <i>31.12.64</i>	<i>Rapporto</i>
------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------------	-----------------

LOCARNO

8. Caviano			1				2		167	56
9. Cavigliano			4				1		320	64
10. Cornologno			3				1		269	67
11. Contone			1				2	1	323	81
12. Corippo							1		53	53
13. Crana							1		115	115
14. Cugnasco							3		464	154
15. Frasco			1						118	118
16. Gerra Gamb.			2				2		302	75
17. Gerra Verz.			3				5		510	64
18. Gordola			5				9	2	1984	124
19. Gresso							1		98	98
20. Indemini							2		102	51
21. Intragna			2				14		840	52
22. Lavertezzo			2				3		377	76
23. Locarno	1	10	37	7	1	7	38	3	11941	115
24. Loco			1				3		215	53
25. Losone		1	6	1			10		2629	146
26. Magadino			6				3	1	852	85
27. Mergoscia							2		157	78
28. Minusio	1	1	10	1			13		4060	155
29. Mosogno							2		81	40
30. Muralto	6	10	10	4		5	13	1	2972	61
31. Orselina		3	7	1		1	5		823	47
32. Palagnedra							3		190	63
33. Piazzogna			1				4		194	39
34. Rasa							1		14	14
35. Ronco s/Ascona		1	8	2					647	59
36. Russo							2		103	51
37. S. Abbondio			1				2		136	45
38. S. Nazzaro			4				3		398	57
39. Sonogno			1				1		125	63
40. Tegna			4				2	1	433	62
41. Tenero-Contra			7				7		1232	88
42. Vergeletto			1				3		199	41
43. Verscio			2				2	1	442	90
44. Vira Gamb.			4				6		593	60
45. Vogorno			1				3		367	91

VALLEMAGGIA

1. Aurigeno							2		156	78
2. Avegno			1				3		244	61
3. Bignasco			4						216	54
4. Bosco Gurin			2				1		151	50
5. Broglio							1		74	74
6. Brontallo							1		78	78
7. Campo Vallem.			2						120	60
8. Cavigno			1				4		501	100
9. Cerentino			2						116	58
10. Cevio			2				7		510	57

Distretto	Cat. A1)	Cat. A2)	Cat. A3)	Cat. A4)	Cat. B1)	Cat. B2)	Cat. B3)	Cat. B4)	Popolaz.	Rapporto 31.12.64
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------------------

VALLEMAGGIA

11. Coglio			1				1		72	36
12. Fusio			2				2		108	27
13. Giumaglio							3	1	174	43
14. Gordevio							2		328	164
15. Linescio			1				1		86	43
16. Lodano							1		91	91
17. Maggia							4		471	117
18. Menzonio							1		110	110
19. Moghegno							2		193	96
20. Peccia			3				4		277	40
21. Prato Sornico			2				1		104	35
22. Someo							4		279	70

BELLINZONA

1. Arbedo			4	1			12	1	1588	88
2. Bellinzona	3		16	7			82	1	14636	134
3. Cadenazzo			2	1			5		795	99
4. Camorino			1				4		1080	216
5. Giubiasco			10				19	1	4728	157
6. Gnosca							2		295	147
7. Gorduno							4		446	112
8. Gudo			4				2		382	63
9. Isona			2				3		492	98
10. Lumino	1						6		660	94
11. Medeglia							4	1	304	60
12. Moleno									70	
13. Monte Carasso							3		1183	395
14. Pianezzo							5		307	60
15. Preonzo							5		360	72
16. Robasacco			1				3		137	34
17. S. Antonino			1				3		547	138
18. S. Antonio			1				6		264	38
19. Sementina			2				1		802	267

RIVIERA

1. Biasca			11				26	1	3977	104
2. Claro			1				10	1	988	82
3. Cresciano			3				5		518	47
4. Iragna			2				5		290	41
5. Lodrino				1			9		844	85
6. Osogna			2				2		508	127

BLENIO

1. Aquila			1				7		589	73
2. Campo Blenio			3						89	29
3. Castro			1						63	63
4. Corzoneso			1				3		353	90

Distretto	Cat. A1)	Cat. A2)	Cat. A3)	Cat. A4)	Cat. B1)	Cat. B2)	Cat. B3)	Cat. B4)	Popolaz. 31.12.64	Rapporto
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------

BLENIO

5. Dongio			2				2		416	104
6. Ghirone			1				1		73	36
7. Largario										
8. Leontica			2				4	1	403	60
9. Lottigna		1					2		124	41
10. Ludiano			1				3		218	54
11. Malvaglia			2				14		1192	75
12. Marolta									74	
13. Olivone			7				7		836	60
14. Ponto Valentino			2				1		349	116
15. Prugiasco			1						219	219
16. Semione			1				1	1	281	93
17. Torre			2				2		309	77

LEVENTINA

1. Airolo		2	18	1		1			1971	62
2. Anzonico			1						85	85
3. Bedretto			10						148	15
4. Bodio			8				8	1	1146	61
5. Calonico							1		39	39
6. Calpiogna							2		101	50
7. Campello			2						48	24
8. Cavagnago							1		94	94
9. Chiggiogna			8				2		455	46
10. Chironico			2				6		494	62
11. Dalpe			2				1		167	55
12. Faido			5				3	1	1508	151
13. Giornico			2				3	1	1250	208
14. Mairengo							2		143	72
15. Osco			1				2		119	40
16. Personico			1				1	1	303	101
17. Pollegio			1				4		578	115
18. Prato Lev.			4				3		334	48
19. Quinto		1	12				6	1	1354	68
20. Rossura			3				1		131	32
21. Sobrio			1						64	64

Ricapitolando abbiamo per Distretto la seguente situazione :

Distretti

Mendrisio		4	55	4			204	9	34896	1:102
Lugano	30	67	255	82	3	19	463	30	79620	1:85
Locarno	12	48	86	8	2	24	215	14	41007	1:71.5
Vallemaggia			23				45	1	4459	1:70
Bellinzona		4	44	9			169	4	29076	1:120
Riviera			19	1			57	2	7125	1:81
Blenio		1	27				47	2	5614	1:70
Leventina		4	81	1		1	56	5	10532	1:71
Totali	42	128	590	105	5	44	1256	67	212329	1:84

Media
Cantone

Se alla popolazione di 212.329 anime aggiungiamo i 66.943 dimoranti, avremmo nel Cantone, in media, *un esercizio pubblico ogni 84 abitanti*. Senza tener conto, come già detto, delle patenti di categoria C, D, E, G, che raggiungono complessivamente le 600 unità in cifra tonda.

Pur considerando che il nostro è un Cantone eminentemente turistico, il rapporto 1:84 non può lasciare indifferenti. Questo Consiglio di Stato ne è stato anzi così preoccupato che ha ritenuto, anche in considerazione del fatto che in alcuni Comuni il rapporto è ancor più allarmante, di non poter escludere il ricorso alla clausola del bisogno secondo l'art. 31 ter della Costituzione federale.

Con la soluzione prospettata, la clausola del bisogno secondo l'art. 32 quater si applicherebbe — è ovvio — soltanto agli esercizi pubblici con spaccio di bevande alcoliche, mentre la clausola del bisogno secondo l'art. 31 ter tornerebbe applicabile a tutti indistintamente gli esercizi: nei due casi ne sarebbero esclusi gli alberghi e simili, salvo le riserve fatte più sopra, all'inizio della presente cifra 2.

Perchè non sorgano equivoci sulla portata pratica delle nuove disposizioni e perchè le intenzioni del Consiglio di Stato non siano falsate da errate e interessate interpretazioni, ci corre l'obbligo di precisare che le previste limitazioni vogliono costituire semplicemente quella necessaria base legale che permetta al Cantone di intervenire quando e là dove — e soltanto quando e là dove — ricorrano gli estremi che giustificano il ricorso all'una o all'altra restrizione. Questo Consiglio di Stato è infatti il primo a riconoscere che il « ramo dell'economia » rappresentato dai « caffè e ristoranti » a' sensi dell'art. 31 ter C.F., se preso nel suo assieme e se visto sul piano cantonale, non è ancora oggetto di quella « concorrenza » così « eccessiva » da minacciarlo nella sua esistenza. Ma esso è altrettanto convinto che le condizioni di fatto che si verificano e si riscontrano in alcuni Comuni, nell'una o nell'altra categoria di esercizi pubblici, sono già oggi tali da rendere opportuno il ricorso alla limitazione di natura economica (art. 31 ter), o quanto meno da consigliare la creazione di quella base legale che dispensi il Cantone dal rispetto, altrimenti assoluto e integrale, del principio della libertà di industria e di commercio sancito dall'art. 31, cpv. 1, della Costituzione federale. Nessuno ignora, ad esempio, che nelle categorie degli esercizi pubblici senz'alcool l'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato in modo fin troppo evidente che numerosi sono stati quegli esercizi che, nell'impossibilità di un guadagno sufficiente, hanno dovuto, per sopravvivere, passare nella seconda categoria, chiedendo ed ottenendo cioè la patente con alcool.

3. Rispetto alla legge attualmente in vigore, il progetto che alleghiamo presenta diverse innovazioni: ci limiteremo ad illustrare brevemente quelle che riteniamo più importanti.

- A) Seguendo il testo legislativo, troviamo innanzitutto, accanto alla patente, il permesso. Non è, ovviamente, soltanto questione di parole. La distinzione, infatti, è intesa a fini differenziatori, sicchè si stabilisce già in partenza una sorta di gerarchia: da un lato — patente — gli esercizi pubblici più importanti la cui apertura ha carattere di continuità; dall'altro — permesso — gli esercizi di modesta portata e di poche pretese, quasi tutti aperti saltuariamente o destinati a chiudersi dopo qualche mese o qualche anno (art. 1, 2, 3).
- B) Per quanto concerne la natura della patente (e quindi del permesso che ne ha le medesime caratteristiche) ci si è trovati in presenza delle note due tesi contrastanti: la patente avrebbe dovuto essere personale, cioè legata alla persona del titolare, oppure avrebbe dovuto essere vincolata all'immobile? Come ognuno può immaginare, il problema non si è certamente posto a semplice titolo accademico. Dare alla patente, come sin qui, un carattere personale

avrebbe infatti potuto aprire la porta a inconvenienti diversi di cui sarebbe stato vittima il proprietario dell'immobile ; ma vincolare allo stesso la patente non sarebbe stato meno pericoloso, perchè si sarebbe messo il titolare in balia del proprietario e dei suoi umori. E allora, come conciliare i legittimi interessi del titolare della patente con quelli non meno legittimi del proprietario dell'immobile (rare volte, si sa, le qualifiche di titolare e di proprietario si concentrano in un'unica e medesima persona) senza peraltro introdurre nella legge delle norme che interferirebbero nella libertà contrattuale del cittadino e in rapporti di diritto civile ?

Le esperienze fatte con la legge in vigore hanno indirizzato questo Consiglio di Stato verso una soluzione che non costituirà di certo un rimedio a tutti i mali, ma che sembra ridurre al minimo inconvenienti e pericoli : riaffermazione, sì, del principio della natura personale della patente, ma divieto del subingresso (cosa che, oltretutto, è logica conseguenza di quel principio) e limiti precisi quanto rigorosi alla possibilità di trasferimento della patente da uno stabile all'altro (art. 8 e 18).

Negare il subingresso e diminuire le possibilità di trasferimento, oltre che per ragione di coerenza anche per indirettamente tutelare gli interessi del proprietario, non deve ovviamente portare a svuotare di significato il principio della natura personale della patente e conseguentemente a ledere gli interessi del titolare. Questi avrebbe certamente torto se ricavasse da un certo malandazzo attuale (per cui la patente lo « segue », ovunque egli vada) una sorta di diritto acquisito ; ma avrebbe altrettanto certamente ragione se, a sua volta, pretendesse dalla legge una protezione da eventuali esorbitanti pretese o dall'arbitrio del proprietario. Va senza dire che questa protezione gli è offerta: direttamente con le possibilità di trasferimento ancora garantitegli (art. 18), e, indirettamente, con il rischio che il proprietario corre, in virtù della clausola del bisogno (art. 6 e 7), di non poter più destinare i suoi locali a esercizio pubblico.

C) Chi può essere titolare della patente ? La legge e la prassi attuali consentono tanto alle persone fisiche, quanto a quelle morali d'essere titolari di patente ; viceversa, quasi tutte le leggi degli altri Cantoni limitano tale possibilità alla persona fisica. Questo Consiglio di Stato (art. 9) si allinea alla norma fatta propria dagli altri Cantoni anche perchè il principio fondamentale della unicità della patente (art. 25) può così venire applicato con il necessario rigore, più chiaramente possono essere stabilite le responsabilità (art. 16) e meno difficile risulterà l'applicazione, quando occorra, delle pene previste (art. 52, 53 e 54).

D) La patente avrà durata illimitata (per il permesso, invece, si rinvia al regolamento la facoltà di limitarla, dato il genere particolare degli esercizi interessati), mentre con la legge in vigore la durata era stabilita in 10 anni. L'innovazione è dettata, per un verso, da motivi inerenti al concetto stesso di patente, e, per l'altro, da ragioni di natura pratica (si pensi soltanto al lavoro che si renderebbe necessario alla scadenza delle patenti, al momento in cui bisognerebbe rinnovarne contemporaneamente delle migliaia). Essa offre anche maggiore tranquillità sia al titolare sia al proprietario : il primo saprà in partenza d'aver davanti a lui tutto il tempo che desidera, ciò che gli consentirà programmi a lunga scadenza suscettibili di diminuire i suoi rischi ; il secondo trarrà dalla nuova disposizione stimolo e incentivo a investimenti atti a migliorare locali e attrezzature. E il tutto ridonderà a beneficio degli ospiti e degli avventori.

E' d'altra parte evidente che nè il titolare nè il proprietario potranno considerare l'innovazione come lettera morta. Essa è infatti accompagnata da norme che si sono volute molto rigorose per quanto concerne la possibilità di sospen-

dere (art. 53) e di revocare la patente (art. 54); norme che il previsto ispettorato (art. 50) provvederà a far sì che non restino inapplicate.

A proposito di patenti, va anche notato, di transenna, che la nuova legge abbandona i cosiddetti « patentini », vale a dire le patenti speciali per spaccio di vino e acquavite di produzione paesana previste dall'art. 2 della legge in vigore. Questi « patentini » erano stati istituiti per incrementare la vendita del vino e della grappa nostrani, e si erano rivelati inizialmente di indubbia utilità. Nella pratica il loro numero massimo non ha mai superato le 30 unità; attualmente essi sono in numero di 11. Questo Consiglio di Stato ritiene che il tempo e le condizioni attuali del mercato del vino e della grappa nostrani rendano superfluo il mantenimento di patenti del genere.

- E) Particolare attenzione dedica, il presente progetto di legge, ai requisiti che devono presentare il richiedente di patente e i locali. Esso ha introdotto anche qui alcune innovazioni, in modo speciale l'obbligo per il titolare di assicurarsi per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile (art. 14), e, quo ai locali, una regolamentazione più precisa (art. 13) che obbedisce a esigenze di sicurezza, di igiene e di decoro.

Non è raro di vedere, qui e altrove, il « bar » annesso alla stazione di benzina, così come non è più raro, neppure da noi, constatare l'esistenza di esercizi pubblici affiancati, nell'ambito di qualche grosso e meno grosso complesso commerciale, al negozio di generi diversi.

Questo Consiglio di Stato ritiene di fare opera utile pretendendo che i locali destinati a esercizio pubblico siano nettamente distinti e separati da quegli altri che, siti nello stesso stabile, sono adibiti ad altro uso (la qual cosa vale anche, e qui per ragioni di natura morale oltre che di quiete pubblica, per quegli esercizi pubblici — circoli, club, locali notturni, ecc. — i cui locali sono situati in stabili per il rimanente adibiti a locazione di appartamenti e di camere).

- F) Accesso dei minorenni agli esercizi pubblici: autorevoli voci si sono alzate, specie in questi ultimi tempi, a sollevare in termini persino allarmistici questo problema per molti aspetti preoccupante. La pubblica stampa e le Autorità, in modo particolare quelle giudiziarie, non hanno tuttavia fatto altro che mettere un dito su una piaga che questo Consiglio di Stato non ignorava e non ignora, e di cui anzi conosce la gravità.

Pur consapevoli del fatto che i mali lamentati dai più non potrebbero essere aboliti con divieti e proibizioni di natura poliziesca, ma devono trovare i loro rimedi là dove hanno preso radice — pensiamo in modo particolare alla famiglia e alla scuola, quanto dire all'educazione e all'istruzione —, si è ritenuto di cogliere l'occasione offerta dalla nuova legge per dare un indiretto contributo alla soluzione del problema. Si è stabilito cioè un principio di cui non possiamo non avvertire il rigore e la severità: quello secondo cui l'accesso agli esercizi pubblici è vietato alle persone d'età inferiore ai 16 anni quando non siano accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.

Nè si può disconoscere tutto quello che c'è di aleatorio, di precario, di inconsistente, vorremmo dire, nella scelta del limite d'età e nella decisione relativa alle persone accompagnanti il minorenne. Che cosa vuol dire, del resto, « maggiorenne responsabile »? Basta porre la questione per rendersi conto di come, in pratica, sarà estremamente difficile ottenere dal pubblico e dagli esercenti interessati (anche dai meglio intenzionati) il rispetto di una norma come questa. Nessuna illusione, pertanto, nello stabilirla, e tuttavia il convincimento che essa gioverà, che essa avrà qualche conseguenza utile in quanto non potrà

non attirare l'attenzione dell'esercente sul problema e sulla sua attualità, non potrà non avere una ripercussione psicologica di positiva portata e dovrà, in definitiva, anche per le sanzioni che verrebbero applicate ai contravventori, dare risultati complessivi soddisfacenti.

Come ogni principio, anche questo ha le sue eccezioni, che saranno precisate dal regolamento di applicazione.

Se ne impongono almeno due: la prima a favore di quelle persone d'età inferiore ai 16 anni che fanno capo agli esercizi pubblici per l'acquisto di cibi e bevande senz'alcool da trasportare (in altre parole, a condizione che cibi e bevande non siano consumati sul posto); la seconda a favore di quei numerosi studenti, apprendisti, ecc. che, tenuti lontani da casa, dagli studi o dal lavoro, debbono prendere i loro pasti o comunque ristorarsi in un esercizio pubblico, quando mense o refettori non siano messi a loro disposizione dalle scuole, dalle officine o dagli stabilimenti industriali.

Il principio cui qui si fa cenno (art. 38) è reso ancor più severo nei confronti di uno speciale genere d'esercizio pubblico: i locali notturni, l'accesso ai quali è vietato a tutte indistintamente le persone d'età inferiore ai 18 anni. Non sembra al Consiglio di Stato che occorra spendere molte parole per giustificare la differenziazione tra questo e gli altri generi d'esercizi pubblici e, di conseguenza, questa maggiore severità: la giustificazione sta nella qualifica stessa di tali locali che, già per essere « notturni », hanno caratteristiche proprie e orari insoliti che bastano ad escludere o tenere lontani dalle loro sale persone fisicamente e moralmente non ancora, in genere, sufficientemente mature.

- G) Il progetto di legge che sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione abroga la legge sul ballo attualmente in vigore, regolamentando ex-novo il ballo pubblico. La soluzione che si prospetta prende avvio dalla considerazione che chi balla in un esercizio pubblico, quale che sia, si muove entro il perimetro fissato dal diritto pubblico ad una patente di esercizio. Essa è, nelle grandi linee, la seguente:

il titolare di patente chiede preventivamente un'autorizzazione di massima (della cui concessione va tenuto conto stabilendo la tassa annua), rimanendo egli libero di farne o non farne uso. Intende farne uso? Tutto dipende, allora, dai modi, dai tempi e dall'intensità dell'uso stesso. Se organizza il ballo solo durante il carnevale, gli basta notificare al Municipio la sua intenzione; se invece organizza occasionalmente il ballo in altri periodi dell'anno deve chiedere ed ottenere prima il consenso del Municipio; se, viceversa, organizza il ballo regolarmente tutto l'anno o in determinati periodi — ad esempio durante la stagione estiva —, deve entrare prima in possesso dell'approvazione del Dipartimento. In teoria, possono quindi venir rilasciate tante autorizzazioni di massima per il ballo quanto sono le patenti di esercizio pubblico. Ma dovendosi evitare, nell'interesse stesso degli esercenti, oltre che per ragioni attinenti all'ordine pubblico, che di tutte queste autorizzazioni si faccia, nello stesso Comune, uso magari contemporaneo, ecco che si impone un disciplinamento: la notifica al Municipio in un caso; il consenso del Municipio e l'approvazione del Dipartimento negli altri casi rispondono appunto a questa esigenza e permettono d'altra parte di meglio organizzare e approntare le attività di controllo e di vigilanza. E i requisiti per ottenere l'autorizzazione di massima? Il problema non si pone più per quanto concerne il richiedente (che, non dimentichiamo, è già titolare di una patente); potrebbe tuttavia porsi in relazione a locali idonei certo a caffè, o ristorante o trattoria, ma inadeguati magari a sala, sia pur provvisoria, da ballo: a tale riguardo sarà particolarmente utile il parere del medico al quale il Dipartimento subordina il rilascio dell'autorizzazione.

Non si poteva, per finire, ignorare che nel Ticino molti sono gli enti privati — associazioni sportive e altre — che organizzano direttamente dei balli, o le cosiddette feste campestri di cui il ballo è elemento essenziale, in locali o su aree che non hanno la qualifica di esercizi pubblici. Non è parso opportuno, a questo Consiglio di Stato, rompere con simili tradizioni, per cui ha ritenuto di dover proporre un'eccezione alla regola, stabilendo la facoltà per il Dipartimento di permettere, in casi speciali (come quelli, appunto, indicati), la tenuta del ballo anche a prescindere dalla speciale autorizzazione di massima (art. 39).

- H) Per quanto si riferisce alle tasse di rilascio e alle tasse annue (art. 28/30), sarebbe forse stato lecito, in considerazione del diminuito potere d'acquisto del franco e della durata illimitata attribuita alla patente, procedere ad un loro adeguamento nel senso di un sensibile aumento. Si constaterà invece che gli importi massimi stabiliti dal progetto di legge (Fr. 5.000,—, rispettivamente Fr. 3.000,—) non vanno oltre quelli codificati dalla legge in vigore. Si è in effetto ritenuto che un aumento delle tasse ne avrebbe contaminato il significato, dando loro anche l'aspetto, sia pure secondario, dell'« imposta ». Il fatto di mantenerle al livello attuale costituisce pertanto ridimensionamento dei relativi importi e — ciò che più conta — adeguamento al concetto giuridico stesso della « tassa ».

Il problema della destinazione del provento di queste tasse ha pure preoccupato lo scrivente Consiglio di Stato. La situazione è attualmente la seguente: il 5 % dell'importo complessivo viene devoluto all'Associazione cantonale del Turismo, mentre i Comuni percepiscono il 10 % delle tasse che non raggiungono i Fr. 100,— e il 5 % di quelle di importo superiore; i Comuni partecipano inoltre, nella misura del 50 %, alla tassa annua per la patente suppletoria del ballo.

Scartata dapprima l'idea della creazione di un fondo speciale che, sotto certi aspetti, avrebbe forse potuto meglio garantire il perfezionamento della formazione professionale e la messa in atto di altri provvedimenti, si è poi ritenuto che al finanziamento dell'associazione cantonale del turismo — necessario quello e meritoria questa — si dovesse provvedere per altre vie e con altri mezzi, prescindendo comunque dalla legge sugli esercizi pubblici; e si è giunti alla conclusione essere invece giusto, già per la collaborazione che essi sono chiamati a dare allo Stato in virtù della legge organica comunale e del presente progetto, che i Comuni continuino a partecipare al gettito delle tasse.

Rimaneva da risolvere il problema della *misura* di siffatta partecipazione. E' stato deciso, per evidenti ragioni pratiche, di riconoscere loro un'unica percentuale, portandola al 10 %. Ciò che equivale a un maggior contributo riconosciuto ai Comuni, in considerazione anche del fatto che essi, a causa della soppressione della patente suppletoria del ballo, non potranno più partecipare alla suddivisione dei relativi proventi.

- I) Voci scandalistiche, malauguratamente non tutte infondate, levatesi in patria e all'estero specie nel corso di questi ultimi anni, hanno a parecchie riprese attirato l'attenzione dell'opinione pubblica in genere e di questo Consiglio di Stato in particolare su taluni abusi verificatisi nel settore dei prezzi ad opera dell'uno o dell'altro esercente. Consapevole dei danni che, in questo campo, anche un solo caso di abuso è suscettibile di provocare al turismo cantonale, già nel corso dei lavori preparatori di questa nuova legge il Dipartimento di polizia, con il consenso dello scrivente Consiglio di Stato, aveva emanato una ordinanza certamente discutibile dal profilo meramente legale, ma non meno opportuna ai fini pratici. La legge sugli esercizi pubblici offre ora l'occasione di disciplinare, in un modo giuridicamente ineccepibile, la delicata materia. La si coglie prevedendo (art. 43) l'obbligo per il titolare di patente di esporre

nell'esercizio pubblico la lista dei prezzi e, conseguentemente, di attenersi ai prezzi esposti.

L'obbligo è rafforzato e accentuato da penalità indubbiamente severe per i contravventori: la sospensione della patente, una prima volta, seguita dalla revoca in caso di recidiva; penalità tuttavia giuste, in quanto il fatto di non applicare i prezzi esposti, oltre che gettare il discredito su tutta la categoria degli esercenti, denota una mentalità particolarmente disonesta.

- L) La legge in vigore aveva istituito una Commissione consultiva composta esclusivamente da esercenti ed albergatori. Essa ha il compito di preavvisare svariate domande e beneficia della facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le decisioni del Dipartimento di polizia in contrasto con i suoi preavvisi.

Si farebbe offesa alla verità prima ancora che ai membri di questa Commissione se si affermasse ch'essa ha dato cattiva prova. Ma due cose sembrano, allo scrivente Consiglio di Stato, innegabili: la prima è che il settore degli esercizi pubblici incide sempre più profondamente sulla vita economica del Cantone ed è destinato, a non averne dubbio, a rappresentare nella stessa una parte sempre più importante; la seconda è che una Commissione come questa, composta esclusivamente o in larga maggioranza di esercenti e di albergatori, non può non far nascere il sospetto, magari anche infondato ma comunque già assai diffuso, ch'essa si preoccupi molto più dei limitati interessi di una categoria invece che di quelli della collettività.

Sono questi, in modo speciale, i motivi che ci hanno indotto a formulare una nuova proposta e a caldeggiare una soluzione diversa: quella, cioè, di aprire le porte della Commissione, oltre che agli esercenti ed agli albergatori, ai rappresentanti del turismo e delle associazioni economiche. Non è neppure estraneo all'innovazione il fatto dell'inserimento nella legge della clausola del bisogno secondo l'art. 31 ter della Costituzione federale, clausola che, proprio per raggiungere il suo scopo, abbisogna da parte di chi è chiamato ad applicarla di una più vasta e per quanto possibile completa visione delle necessità economiche del Cantone (art. 49).

Anche il diritto di ricorso viene allargato, pur limitandone l'oggetto, per i terzi, alle decisioni dipartimentali concernenti la concessione di una patente o di un permesso; e viene allargato nel senso che avrà la possibilità di ricorrere « chiunque abbia un interesse legittimo » e, quindi, non più soltanto la Commissione consultiva (art. 51 alinea 2). Ciò implica la necessità di rendere di pubblico dominio la decisione del Dipartimento, cosa che dovrà esser fatta mediante la sua pubblicazione nel Foglio ufficiale. Si raggiungono così — a giudizio dello scrivente Consiglio di Stato — due obiettivi: mentre si offrono ampie garanzie al terzo che abbia « un interesse legittimo » da far valere nei confronti della concessione di una nuova patente o di un nuovo permesso, si ottiene dal richiedente che, già in partenza, egli prospetti soluzioni accettabili sotto ogni punto di vista.

- M) Fra le altre innovazioni, stimiamo che meriti un accenno particolare l'affermazione del principio secondo cui lo Stato deve promuovere la formazione professionale, creando eventualmente una scuola per esercenti (art. 48), ritenuto che il termine di « esercente » deve qui esser preso nella sua accezione più vasta. Richiedere un certificato di capacità professionale al titolare di patente non è sufficiente; quest'esigenza dev'essere — è convincimento unanime — completata e integrata da quella di un'adeguata formazione professionale da parte anche del personale, formazione di cui il men che si possa dire è che oggi, nel nostro Cantone, lascia non poco a desiderare. Un rimedio efficace sarà possibile solo il giorno in cui il Ticino avrà la sua scuola.

Per il resto, alcune righe vorremmo dedicarle alle norme transitorie (art. 56). Le patenti d'esercizio pubblico scadono tutte il 31 dicembre 1966. Con l'entrata

in vigore della nuova legge si sarebbe dovuto procedere nei loro confronti come se non fossero mai esistite, sottoponendole quindi alla clausola del bisogno, oppure rinnovarle come se esse costituissero per l'attuale titolare un diritto acquisito? Lo scrivente Consiglio di Stato ha scelto questa seconda strada, ma con una riserva: si prescinderà cioè nei riguardi delle patenti attuali dall'esame della clausola del bisogno, ma si esigerà tuttavia dai titolari e dagli esercizi il rispetto più rigoroso dei requisiti previsti dalla nuova legge. In altre parole, le patenti in vigore saranno tutte, in pratica, «rinnovate», a meno che il loro titolare o i locali in cui vengono esercitate non presentino i requisiti in cui agli articoli 11/15 della nuova legge.

Una legge come quella che vi presentiamo, onorevole signor Presidente e onorevoli Consiglieri, deve ovviamente essere integrata da un regolamento d'applicazione che adegui i principi generali alle numerose situazioni particolari.

Non ha senso, ad esempio, affermare che per il rilascio di una patente o di un permesso e nei casi di ampliamento dell'esercizio o di un trasferimento è richiesta al titolare una tassa dell'importo massimo di Fr. 5.000,—, se poi non si fa una distinzione tra il rilascio di una patente e il rilascio di un permesso; tra il rilascio di una patente e il caso di ampliamento; tra il caso di ampliamento e quello di trasferimento; tra il rilascio di una patente e il caso di trasferimento; tra albergo e albergo; tra albergo di una città come Lugano, sempre per esemplificare, e l'albergo di uno sperduto paesino delle nostre valli. Non ha senso stabilire l'obbligo per il titolare di patente o di permesso di un contratto d'assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, se poi non si fissano i minimi di prestazione. Non ha senso fissare l'orario di apertura e di chiusura, se poi non si tiene conto delle particolari esigenze locali e turistiche per cui quello che vale per un determinato genere d'esercizio, poniamo a Corippo, può non valere per Ascona. Evidentemente è compito del regolamento d'applicazione di fare le distinzioni necessarie e opportune; di tenere presenti le sostanziali differenze esistenti fra un genere d'esercizio e l'altro e, per lo stesso genere d'esercizio, tra quello, ad esempio, di lusso e quello popolare, tra quello di una località turistica e quello destinato pressoché esclusivamente alla popolazione indigena; di applicare insomma le norme generali all'infinita varietà dei casi particolari. La casistica è tale, nel settore degli esercizi pubblici, da lasciare intravedere quali e quante siano le difficoltà che si incontrano nella preparazione del regolamento d'applicazione. Il lavoro è in corso e questo Consiglio di Stato è lieto di affermare che all'entrata in vigore della presente legge sarà ultimato. Esso è anche in grado già oggi di dare qualche indicazione su quelle che sono le sue intenzioni al riguardo, indicazioni ovviamente suscettibili di cambiamento dopo un più attento studio.

Il regolamento d'applicazione dovrà essenzialmente definire i diversi generi di esercizi pubblici, evidenziandone i caratteri distintivi: ad esempio, che cosa s'ha da intendere, a tenore della legge, per albergo? Che cos'è un ristorante, che differenza c'è fra una locanda e una trattoria? La definizione ha importanza fondamentale: da essa dipendono, fra l'altro, le possibili deroghe ai requisiti professionali di cui all'art. 12; la fissazione dei minimi di prestazione dell'assicurazione responsabilità civile; l'attribuzione all'esercizio della patente o del permesso di una determinata categoria piuttosto che di un'altra (art. 20 e 23); l'importo delle tasse di concessione e annue (art. 28 e 29); le deroghe agli orari di apertura e di chiusura (art. 33), ecc.

La procedura da seguire per l'ottenimento della patente (art. 10 e seguenti) non sarà sostanzialmente dissimile da quella in vigore: l'istanza da presentare al Dipartimento di polizia (il «Dipartimento competente»), tramite il Municipio lo-

cale, dovrà essere accompagnata dalla necessaria documentazione comprendente atto di nascita, certificato di buona condotta, estratto del casellario giudiziale, certificato medico, dichiarazione dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti, certificato di capacità professionale e permesso di domicilio o di dimora quando il richiedente fosse straniero. L'istanza sarà sottoposta alla Commissione consultiva, mentre il Dipartimento, se occorre, prenderà informazioni sulle condizioni personali (art. 12, alinea 3) e familiari (art. 15, lettera c) del richiedente e, tramite l'ispettorato (art. 50), sulla situazione dei locali e delle relative attrezzature (art. 12), che dovrà già essere preventivamente descritta in sede di istanza. I rapporti tra il titolare della patente e il proprietario dell'immobile, nonché quelli tra il titolare della patente e il « terzo » per conto del quale egli gerisce l'esercizio, dovranno a loro volta essere documentati rispettivamente con un contratto di locazione e di lavoro : documentazione, questa, richiesta in modo particolare dalle norme dell'art. 17 alinea 1 e dell'art. 18 alinea 1 lettere b) e c).

Il certificato di capacità professionale avrà nel regolamento una parte importante. Si prevede di stabilire i seguenti principi : obbligo del certificato per ogni richiedente di patente ; esonero invece per i richiedenti di permessi, con la facoltà tuttavia per il Dipartimento di indire corsi obbligatori di istruzione per coloro che intendono ottenere determinati generi di permessi ; disciplinamento dei corsi professionali preparatori e degli esami per il conseguimento dei certificati con il concorso delle Associazioni interessate e in particolare della Società esercenti e albergatori, cui si farà capo per l'organizzazione dei corsi summenzionati. Nelle nostre intenzioni i certificati di capacità dovrebbero suddividersi in due categorie : la « Tipo 1 » per la gerenza di esercizi pubblici importanti e la « Tipo 2 » per gli altri. Di conseguenza corsi ed esami diversi, con tuttavia in comune le materie (cucina ; servizio ; calcolo prezzi ; contabilità ; igiene ; legislazione sugli esercizi pubblici e sulle derrate alimentari) e la Commissione di esame, che sarà cantonale e comprenderà rappresentanti delle associazioni degli esercenti e albergatori e rappresentanti del Dipartimento di polizia e di quello delle opere sociali.

Per quanto concerne l'assicurazione sulla responsabilità civile (art. 14), ci si ispirerà alle norme ultimamente emanate per disciplinare la materia dei campeggi. Verranno quindi stabiliti, per i diversi generi di esercizi, gli importi minimi delle prestazioni assicurative che il titolare sarà tenuto a concordare per un eventuale risarcimento alla parte lesa. Sembra, questa, la soluzione più giudiziosa, perchè se è vero che i beni da proteggere — vita, integrità, ecc. degli ospiti e degli avventori — non sono dissimili e anzi sono identici qualunque sia il genere dell'esercizio, non è men vero che gli oneri da imporre devono essere adeguati per quanto possibile all'esercizio stesso, per cui quel che è lecito e doveroso pretendere dall'uno sarebbe eccessivo per l'altro.

Va senza dire che questo Consiglio di Stato, prima di prendere decisioni definitive al riguardo, si farà un dovere di interpellare le Compagnie d'assicurazione per ottenere le necessarie indicazioni. Aggiungeremo che il regolamento d'applicazione prevederà pure l'obbligo di produrre al Dipartimento, in ogni tempo, la prova dell'avvenuta stipulazione del contratto d'assicurazione.

Per quanto si riferisce alle categorie delle patenti e dei permessi (art. 20 e 23), si tenderà a semplificare le cose. Due le categorie previste : per le patenti, la « A » comprendente tutti gli esercizi con alloggio e la « B » quelli senza alloggio ; per i permessi, la « I. » destinata ai locali in cui è autorizzata la vendita di bevande alcoliche e la « II. » riservata a quelli in cui la vendita di queste bevande è vietata.

Il disegno di legge rinvia al regolamento d'applicazione la facoltà di fissare la durata della validità dei permessi (art. 21). A questo riguardo si prevede di stabilire, per principio, una validità di 5 anni, eccezion fatta per alcuni permessi aventi un carattere del tutto provvisorio. Citiamo, ad esempio, le cantine e le cucine operaie, la locazione professionale di camere in domicili privati, la locazione professionale di case di vacanza o appartamenti a ospiti di passaggio o soggiornanti per periodi inferiori a 15 giorni : appare infatti opportuno stabilire qui la durata,

caso per caso, in modo differente e con un termine di scadenza evidentemente inferiore a quello fissato come regola.

Quanto alle tasse di rilascio e alle tasse annuali (art. 28, 29, 30), il regolamento d'applicazione stabilirà, prima, i minimi e i massimi per ogni categoria di patente e di permesso, e poi quelli per ogni genere d'esercizio pubblico elencato negli art. 2 e 3 del disegno di legge. Esso fisserà inoltre i termini di pagamento e i tempi di una eventuale revisione delle tasse in parola e preciserà altresì i casi che daranno diritto al titolare di chiedere ed ottenere una loro riduzione.

Per quanto concerne il ballo (art. 39 e seg.), le norme d'applicazione dovranno stabilire:

- a) la procedura per l'ottenimento della speciale autorizzazione di massima e la durata di validità di detta concessione (che dovrebbe essere illimitata, salvo rinuncia da parte del titolare e revoca in casi di riscontrati abusi);
- b) che cosa si intende per periodo di carnevale (dal giorno di S. Stefano all'ultimo giorno di carnevale). In questa parte dell'anno il ballo dovrebbe essere concesso fra le ore 15 e le 23.30, previa semplice notifica al Municipio; sorpassi di questo limite d'orario dovrebbero essere autorizzati volta per volta dallo stesso Municipio. A quest'ultimo si potrebbe inoltre dare la facoltà di autorizzare, pure volta per volta, anche balli da tenersi durante gli altri periodi dell'anno, ritenuto tuttavia che il permesso di protrarre il ballo oltre le 24 dovrebbe essere concesso solo per circostanze particolari. Al Dipartimento dovrebbe viceversa essere riservata la facoltà di rilasciare autorizzazioni per balli da tenersi regolarmente sia nella stagione estiva sia in quella invernale.

Come già detto, il disegno di legge contempla l'obbligo per il titolare di esporre la lista dei prezzi praticati nell'esercizio (art. 43). Secondo noi il regolamento d'applicazione dovrebbe fissare le seguenti modalità:

- a) per i datori di alloggio: obbligo di esporre la lista dei prezzi (complessivi o particolareggiati) nel locale di ricezione e in ogni singola camera. All'ospite, all'atto della notifica, dovrebbe inoltre essere consegnato un tagliando recante l'indicazione del prezzo complessivo stabilito e l'elencazione delle percentuali di servizio e degli eventuali supplementi che detto prezzo comporta. Ai datori di alloggio dovrà inoltre essere fatto obbligo di attenersi ai prezzi stagionali minimi e massimi da loro indicati agli enti turistici e alberghieri;
- b) per gli esercenti in genere: obbligo di esporre in luogo ben visibile la lista dei prezzi, con per di più il dovere, per coloro che si occupano della ristorazione, di sottoporre al cliente, al momento dell'ordinazione, l'elenco di ogni vivanda e delle bibite che sono in grado di servire, con l'indicazione dei prezzi, della percentuale di servizio e degli eventuali altri supplementi richiesti.

Nell'affrontare i problemi connessi agli esercizi pubblici non abbiamo mancato e non mancheremo, come s'è visto, di tener presente tutti gli aspetti della vasta materia, consci della necessità di varare delle norme moderne e organiche, adeguate agli effettivi bisogni del Paese e del ramo economico che sono chiamate a regolare. Siamo quindi certi che, nell'approvare l'annesso disegno di legge, codesto Gran Consiglio farà opera utile per il Cantone.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere:
Beati

Disegno di

LEGGE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 febbraio 1966 n. 1352 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capo I.

NORME GENERALI

Art. 1.

¹ L'apertura e la gestione di un esercizio pubblico sono subordinate all'ottenimento di una patente o di un permesso.

² Sono esercizi pubblici, secondo la presente legge, gli stabili, i locali o le aree dove, a titolo professionale o a scopo di lucro, si alloggiano ospiti, si vendono cibi o bevande da consumare sul posto o, al minuto, bevande spiritose da trasportare, oppure bevande spiritose fermentate da trasportare in quantità da 2 a 10 litri.

Art. 2.

Sono considerati in particolare esercizi pubblici soggetti all'obbligo della patente:

- a) gli alberghi, i motel, i garni e le case per solo alloggio con più di 20 letti;
- b) i ristoranti (locande, snack-bar, trattorie, osterie, ecc.);
- c) le pensioni, ivi comprese quelle private di famiglia con più di sei pensionanti;
- d) i dancing, i locali notturni in genere;
- e) i caffè, i bar, i tea-rooms, le birrerie;
- f) i circoli o club di qualsiasi genere in cui sono installati buffet o mescite;
- g) i canvetti, i grotti;
- h) le case di salute, cura, convalescenza e riposo non aventi carattere strettamente medico, nonchè le colonie di vacanza.

Art. 3.

Sono considerati in particolare esercizi pubblici soggetti all'obbligo del permesso:

- a) le cantine o cucine operaie — con o senza alloggio e con vendita di cibi e bevande — e i dormitori connessi a lavori pubblici o privati e accessibili solo al personale addetto ai lavori;

I. Campo
d'applicazione
Nozione

1. In genere

2. In particolare
a) soggetti
all'obbligo
della
patente

b) soggetti
all'obbligo
del per-
messo

- b) le mense e i refettori di officine e complessi industriali stabili, di scuole, convitti, ecc., esclusivamente riservati al personale, agli allievi e al corpo insegnante, dove sono anche servite bevande alcoliche ;
- c) i grotti e i canvetti aperti solo nei giorni festivi e loro viglie ;
- d) le case per solo alloggio con non più di 20 letti ;
- e) le pensioni private di famiglia con un numero di pensionanti da 3 a 6 ;
- f) la locazione professionale di camere in domicilia privati ;
- g) la locazione professionale di case di vacanza e appartamenti a ospiti di passaggio o soggiornanti per periodi inferiori a 15 giorni ;
- h) i rifugi e le capanne di montagna con spaccio di cibi e bevande ;
- i) le colonie di vacanza ;
- l) le mescite dei campi sportivi, i buffet e le mescite annessi a locali di spettacoli e aperti contemporaneamente a quest'ultimi ;
- m) gli spacci di bevande analcoliche ;
- n) gli spacci, fino a un massimo di 10 litri, di bevande spiritose fermentate da trasportare, e quelli, fino a 40 litri, di bevande spiritose distillate da trasportare ;
- o) gli spacci, da 2 a 10 litri, di bevande spiritose fermentate da trasportare ;
- p) gli spacci ambulanti di cibi o bevande, ritenuto il divieto dell'art. 5 della presente legge.

Art. 4.

3. Eccezioni

Non sono sottoposti alla presente legge :

- a) le case d'interesse generale, quali istituti di educazione e di beneficenza, ricoveri, ospedali, infermerie, asili, ecc. ;
- b) le pensioni private di famiglia con tre pensionanti al massimo stabilmente residenti nella località o in altra da cui provengano per ragioni di studio o di lavoro ;
- c) le case del soldato ;
- d) le mense o i refettori di officine o complessi industriali stabili, di scuole, convitti, ecc. esclusivamente riservati al personale, agli allievi e al corpo insegnante, purché non vi siano servite bevande alcoliche ;
- e) i proprietari o affittuari di vigneti situati nel Cantone, a condizione che il vino e la grappa di loro produzione siano venduti al minuto e vengano asportati.

Art. 5.

II. Divieti

¹ Per le bevande spiritose sono vietati il commercio e ogni forma di vendita ambulanti.

² E' vietata la distribuzione di bevande alcoliche o di derrate contenenti alcool mediante apparecchi automatici.

Art. 6.

¹ Gli esercizi pubblici sottostanno alla clausola del bisogno secondo gli art. 31 ter e 32 quater della Costituzione federale.

III. Clausola del bisogno

² Fanno eccezione :

- a) gli spacci al minuto di bevande spiritose da trasportare;
- b) gli spacci, da 2 a 10 litri, di bevande spiritose fermentate da trasportare ;
- c) gli spacci di cibi o di bevande connessi alle imprese pubbliche di trasporto (carrozze ristoranti, ristoranti di battelli, buffet delle stazioni, ecc.).

Art. 7.

Il bisogno dev'essere accertato tenendo presente il numero, l'importanza e la distribuzione degli esercizi pubblici dello stesso genere, Comune per Comune, nonchè le esigenze locali e turistiche dello stesso Comune ; e ciò non soltanto in occasione di ogni nuova apertura, ma anche nei casi di riapertura o di ampliamento, esclusi quelli di trasferimento previsti dall'art. 18 della presente legge.

IV. Accertamento del bisogno

Capo II.

PATENTI E PERMESSI

A) Patenti

Art. 8.

¹ La patente autorizza una determinata persona a gestire, in proprio o per conto di un terzo, un esercizio pubblico in uno stabile o su un'area determinati.

I. Definizione, natura e durata

² Essa è personale e di durata illimitata.

Art. 9.

Il titolare della patente deve essere una persona fisica.

II. Titolare

Art. 10.

La domanda per ottenere la patente deve essere presentata al Dipartimento competente, che decide dopo aver sentito il Municipio e la Commissione consultiva e assunto le necessarie informazioni.

III. Domanda

Art. 11.

Il richiedente della patente deve essere maggiorenne, di buona condotta, in possesso dei diritti civili e non essere colpito dai motivi di esclusione dell'art. 15 della presente legge.

IV. Requisiti 1. Personali

Art. 12.

¹ Può ottenere la patente solo chi è in possesso di un certificato di capacità professionale rilasciato dopo corso ed esame promossi od organizzati dal Dipartimento competente.

2. Professionali

² Il regolamento d'applicazione stabilisce in quali casi si possa derogare al corso o all'esame e quali certificati concessi in altri Cantoni o scuole professionali sono parificati al certificato di capacità professionale.

³ Il Dipartimento può assoggettare a nuovo corso ed esame il titolare di certificato che da oltre 5 anni non abbia gestito alcun esercizio pubblico.

Art. 13.

3. Per i locali e l'ubicazione

¹ I locali e le attrezzature dell'esercizio pubblico devono presentare i requisiti igienici previsti dalle vigenti leggi od ordinanze federali e cantonali.

² I locali dell'esercizio pubblico non possono essere usati per scopi estranei all'attività dell'esercizio stesso e devono formare un complesso nettamente distinto e separato dagli eventuali locali del medesimo stabile adibiti ad altro uso.

³ Essi devono portare un'insegna esterna con denominazione propria, non identica ad altra di esercizio dello stesso genere esistente nel medesimo Comune o nella medesima zona turistica.

Art. 14.

4. Nei confronti dei terzi

¹ L'apertura dell'esercizio pubblico è subordinata alla stipulazione, da parte del titolare, di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

² Il regolamento d'applicazione stabilisce i minimi di prestazione.

Art. 15.

5. Motivi di esclusione

La patente non può essere concessa:

- a) a chi è stato condannato alla detenzione o alla reclusione per reati intenzionali, finchè la sentenza non sia stata cancellata dal casellario giudiziale;
- b) a chi è affetto da malattia contagiosa o colpito da infermità tale da impedirgli la normale conduzione dell'esercizio;
- c) a chi è notoriamente insolubile;
- d) allo straniero che non è in possesso di un regolare permesso di domicilio o di dimora che lo autorizzi a gestire un esercizio pubblico;
- e) a chi convive con una persona che potrebbe compromettere la moralità dell'esercizio o la salute di chi lo frequenta.

Art. 16.

V. Responsabilità a) in generale

Il titolare della patente è responsabile dell'osservanza della presente legge; egli è tenuto in modo particolare a gestire personalmente l'esercizio.

Art. 17.

b) casi speciali

¹ Se il titolare della patente gerisce l'esercizio per conto di un terzo, questi risponde solidalmente con lui degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

² Nel caso previsto dall'art. 24, unica responsabile è la persona autorizzata dal Dipartimento a continuare la gestione.

Art. 18.

VI. Trasferimento

¹ La patente è trasferibile dai locali dello stabile ove viene esercitata ad altri, di regola nella giurisdizione di uno stesso Comune, solo nei seguenti casi:

- a) quando lo stabile è espropriato, demolito o distrutto e non più ricostruito ;
- b) quando l'esercizio è colpito dal divieto di continuazione per cause imputabili esclusivamente al proprietario dello stabile o dei locali ;
- c) quando, a seguito di disdetta senza sua colpa, il titolare della patente dimostra di trovarsi compromesso gravemente nella sua esistenza economica.

² Il titolare conserva il diritto personale alla patente per il periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno in cui lascia i locali.

Art. 19.

¹ Su richiesta, il Dipartimento rilascia un'assicurazione di massima al titolare di patente di un esercizio pubblico che, demolito per necessità edili o igieniche o in seguito ad espropriazione o distrutto a causa di eventi straordinari, è ricostruito entro breve tempo in uguali od analoghe dimensioni e condizioni sul medesimo sedime o nelle immediate vicinanze.

² Il Dipartimento potrà rilasciare uguale assicurazione, della validità massima di tre anni, per l'apertura di un esercizio pubblico in edifici o locali che il richiedente intende costruire.

Art. 20.

Il regolamento d'applicazione stabilisce le diverse categorie di patenti.

B) *Permessi*

Art. 21.

- ¹ Il permesso ha le stesse caratteristiche della patente.
- ² Il regolamento ne limita la durata.

Art. 22.

¹ Sono applicabili le norme degli articoli da 9 a 17 inclusi della presente legge.

² Il Dipartimento può prescindere dall'esigere il certificato di capacità professionale quando la ridotta importanza dell'esercizio ne giustifichi la deroga.

³ Nei casi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 3 della presente legge non sarà richiesto alcun certificato di capacità professionale.

Art. 23.

Il regolamento d'applicazione stabilisce le diverse categorie di permessi.

C) *Gerenza provvisoria*

Art. 24.

Quando la gestione di un esercizio pubblico diventi impossibile per cause transitorie o durevoli di forza maggiore, il Dipartimento può autorizzare la continuazione della gerenza per un periodo non superiore a un anno ad opera

VII. Assicurazione di massima

VIII. Categorie

I. Definizione, natura e durata

II. Titolare, domanda e requisiti

III. Categorie

Condizioni

di altra persona con pratica professionale adeguata e in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della presente legge.

D) Norme comuni

Art. 25.

I. Unicità della patente e del permesso

¹ Alla stessa persona possono essere rilasciati una sola patente o un solo permesso.

² In casi particolari, al titolare di una patente può essere rilasciato anche un permesso.

Art. 26.

II. Estinzione

¹ La patente e il permesso si estinguono :

a) con la morte del titolare o con la rinuncia ;

b) con la revoca ;

c) con la chiusura dell'esercizio prolungata oltre trenta giorni quando essa non sia stata autorizzata dal Dipartimento.

² In caso di morte del titolare, gli eredi hanno un termine di tre mesi per chiedere la continuazione dell'esercizio a favore di uno di loro o ad opera di una terza persona. Il Dipartimento decide in conformità dell'art. 24 della presente legge, ritenuta la responsabilità solidale degli eredi.

³ La rinuncia può essere condizionata dal titolare all'ottenimento della patente o del permesso da parte di un terzo.

Capo III.

AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Art. 27.

Autorizzazioni speciali

¹ I Municipi possono concedere autorizzazioni speciali e provvisorie della durata massima di tre giorni per la vendita di cibi e bevande in occasioni straordinarie, quali sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, matrimoni, feste, fiere e mercati.

² Il richiedente dell'autorizzazione deve avere i requisiti personali di cui all'art. 11 ; la preferenza deve essere data in ogni caso al titolare di una patente o di un permesso.

Capo IV.

TASSE

Art. 28.

I. Tasse di rilascio

¹ Per il rilascio di una patente o di un permesso e nei casi di ampliamento dell'esercizio o di un trasferimento è richiesta al titolare una tassa dell'importo massimo di franchi 5.000,—, pagabile anticipatamente.

² Sono esenti da tassa :

a) la patente o il permesso rilasciati al coniuge superstite, a un discendente, a un ascendente, a un fratello o a una sorella del titolare in caso di morte dello stesso ;

b) la patente o il permesso rilasciati al coniuge, a un discendente, a un ascendente, a un fratello o a una sorella

del titolare costretto a rinunciare alla continuazione dell'esercizio per malattia o invalidità.

Art. 29.

¹ Il titolare di patente è soggetto a una tassa annua dell'importo massimo di Fr. 3.000,—, ritenuti come particolari elementi di computo il genere e l'importanza dell'esercizio, l'eventuale autorizzazione per il ballo, nonché le necessarie attività di controllo e di vigilanza.

² La tassa è computata in dodicesimi sulla durata dell'effettiva apertura dell'esercizio nel corso dell'anno civile, ritenuto che la frazione di mese è calcolata come mese intero.

Art. 30.

Il titolare di permesso è soggetto a una tassa annua dell'importo massimo di Fr. 1.000,—, ritenuti gli stessi elementi di computo di cui all'art. 29.

Art. 31.

¹ L'assicurazione di cui all'art. 19, cpv. 2, e le autorizzazioni contemplate dagli art. 24 e 27 sono soggette a una tassa di cancelleria il cui importo è stabilito dal regolamento di applicazione.

² Nel caso di gerenza provvisoria è inoltre applicabile la tassa annua di cui agli articoli 29 e 30.

Art. 32.

Previo deduzione del 10 % a favore dei Comuni interessati, il gettito delle tasse annue e di rilascio è devoluto al bilancio ordinario dello Stato.

Capo V.

PRESCRIZIONI DI POLIZIA

Art. 33.

¹ Gli esercizi pubblici non possono, di regola, essere aperti prima delle ore 6 e devono essere chiusi o sgomberati a mezzanotte al più tardi, ritenuto, per i datori di alloggio, l'obbligo di accogliere ospiti e la facoltà di servir loro cibi e bevande a qualsiasi ora.

² Il Dipartimento, sentito il Municipio interessato e tenuto conto delle esigenze locali e turistiche, d'ufficio o su richiesta può stabilire o concedere deroghe d'orario per determinati periodi dell'anno.

³ La decisione di deroga, in circostanze particolari e non urgenti e nei casi di cui all'art. 27 della presente legge, compete al Municipio. Essa compete invece al capoposto di polizia quando si tratti di circostanze urgenti ed eccezionali.

Art. 34.

Il titolare è responsabile dell'ordine e della quiete, nonché della tutela del buon costume nell'esercizio. Egli chiede, se del caso, l'intervento della polizia.

II. Tassa annua

1. Per patente

2. Per permesso

III. Tasse per autorizzazioni speciali

IV. Destinazione delle tasse

I. Orario e deroghe

II. Provvedimenti e obblighi particolari del titolare

1. Mantenimento dell'ordine

2. Allontanamento di persone indesiderabili

Art. 35.

¹ Il titolare può vietare l'accesso al proprio esercizio alle persone che già vi abbiano provocato scandali o disordini o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondate ragioni.

² Il Dipartimento dirime le contestazioni.

3. Notifiche

Art. 36.

Il titolare è tenuto a tutte le notifiche previste dalle leggi e dal regolamento di applicazione.

III. Divieto di servire bevande alcoliche

Art. 37.

E' fatto divieto di servire bevande alcoliche :

- a) alle persone che si trovano in stato di ubriachezza ;
- b) ai minorenni di età inferiore ai sedici anni ;
- c) alle persone colpite da speciale proibizione.

Art. 38.

IV. Minorenni

L'accesso agli esercizi pubblici è vietato alle persone d'età inferiore ai sedici anni non accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento, salvo nei casi particolari contemplati dal regolamento d'applicazione.

Art. 39.

V. Ballo pubblico
1. Definizione

¹ La tenuta di balli pubblici è subordinata all'ottenimento di una speciale autorizzazione di massima da chiedere al Dipartimento, il quale decide dopo aver sentito il Municipio e il medico delegato.

² I balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata, purchè si tratti di manifestazioni eccezionali e di limitata durata, non costituiscono ballo pubblico.

Art. 40.

2. Esercizio della autorizzazione di massima

L'esercizio dell'autorizzazione di massima è sottomesso alle seguenti modalità :

- a) durante il carnevale il ballo può essere organizzato dopo semplice notifica al Municipio ;
- b) il ballo occasionale tenuto in altri periodi dell'anno è sottoposto volta per volta al preventivo consenso del Municipio ;
- c) la preventiva approvazione del Dipartimento è richiesta per il ballo organizzato regolarmente, durante tutto l'anno o in determinati periodi.

Art. 41.

3. Eccezioni

Il Dipartimento, sentito il Municipio, può permettere, in casi speciali, la tenuta di balli pubblici anche a prescindere dalla speciale autorizzazione di massima, dietro pagamento da parte dell'interessato di una tassa non superiore ai Fr. 100,—.

Art. 42.

4. Divieto di accesso

¹ L'accesso ai locali notturni e ad altre sale da ballo di analogo genere è vietato alle persone d'età inferiore ai diciotto anni.

² Le persone d'età inferiore ai 18 anni possono accedere agli altri locali o aree dove sono tenuti balli pubblici solo se accompagnate da familiari maggiorenni.

Art. 43.

¹ Nell'esercizio pubblico deve essere esposta, in luogo ben visibile, una lista che indichi i prezzi dell'alloggio, dei cibi e delle bevande, nonché la percentuale di servizio e le tasse, secondo le modalità fissate dal Regolamento di applicazione.

² E' fatto obbligo al titolare di attenersi ai prezzi esposti.

³ All'ospite o all'avventore che ne fa richiesta dev'essere rilasciata una fattura scritta e particolareggiata con relativa ricevuta.

Art. 44.

¹ I reclami concernenti pretese maggiorazioni di prezzi possono essere sottoposti, da parte dell'ospite o dell'avventore, al Dipartimento nel termine di 10 giorni. Il Dipartimento esperisce una sommaria indagine e sente le parti interessate.

² Risultando impossibile una conciliazione, le parti sono rinviate al giudice civile ordinario, impregiudicata l'applicazione dei provvedimenti di cui agli art. 52, 53 e 54.

Art. 45.

Il credito relativo a forniture ripetute di bevande alcoliche in un esercizio pubblico non può dar luogo a una azione civile per la somma eccedente i Fr. 50,—.

Art. 46.

¹ Il Consiglio di Stato può stabilire per regolamento le condizioni d'esercizio degli apparecchi di televisione, radio, musica e gioco, e dei locali e delle aree dove essi vengono installati.

² Restano riservate le competenze dei Municipi a norma dell'art. 87 della legge organica comunale.

Art. 47.

Gli agenti della polizia cantonale e della polizia comunale, quando le circostanze lo richiedono, possono :

- a) ispezionare gli esercizi pubblici ;
- b) verificare i dati personali di chi vi si trova ;
- c) far sgomberare l'esercizio pubblico.

Capo VI.

**FORMAZIONE PROFESSIONALE -
COMMISSIONE CONSULTIVA - ISPETTORATO**

Art. 48.

Lo Stato promuove la formazione professionale. A tale fine può istituire una scuola per esercenti.

VI. Prezzi

**1. Obbligo
d'esposizione**

2. Reclami

**VII. Esclusione di
azione creditoria**

**VIII. Apparecchi
di televisione,
radio, musica
e gioco**

**IX. Intervento
della polizia**

**I. Formazione
professionale**

II. Commissione consultiva ; composizione e competenze

Art. 49.

¹ E' istituita una Commissione di nove membri e un numero adeguato di supplenti, nominati dal Consiglio di Stato ogni quattro anni.

² Della Commissione devono essere chiamati a far parte in special modo rappresentanti dell'industria alberghiera, del turismo e delle associazioni economiche.

³ La Commissione è sentita a titolo consultivo sui problemi concernenti gli esercizi pubblici in genere, e in particolare sulle domande di nuove patenti o di trasferimento.

Art. 50.

III. Ispettorato

E' istituito, nell'ambito del Dipartimento, un ispettorato incaricato della vigilanza in genere sugli esercizi pubblici, e specialmente del coordinamento di ogni attività riguardante gli stessi e di competenza dei vari uffici o Dipartimenti.

Capo VII.

PROCEDURA DI RICORSO

Art. 51.

Autorità di ricorso

¹ Contro le decisioni del Dipartimento l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato.

² Contro la decisione di concedere una patente o un permesso può ricorrere, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione medesima nel Foglio ufficiale, chiunque abbia un interesse legittimo.

³ Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive. Per il resto valgono le norme della legge sulla procedura per le cause d'amministrativo semplice.

Capo VIII.

MULTA - SOSPENSIONE - REVOCA

Art. 52.

I. Multa

¹ Le infrazioni alla presente legge e al suo regolamento d'applicazione sono punite dal Dipartimento con una multa fino a Fr. 5.000,—, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

² Sono punibili alla stessa stregua del titolare della patente o del permesso :

- a) l'avventore quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio ;
- b) l'ospite che dà false indicazioni per le notifiche ufficiali.

Art. 53.

II. Sospensione

La patente e il permesso, previa comminatoria, sono sospesi in ogni tempo e per un periodo massimo di tre mesi :

- a) quando viene meno temporaneamente uno dei requisiti previsti dagli art. 11, 13 e 14, oppure quando interviene

- temporaneamente uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 15 ;
- b) quando il titolare contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della presente legge o del regolamento d'applicazione ;
 - c) quando il titolare applica prezzi che non sono conformi a quelli indicati nella lista di cui all'art. 43 ;
 - d) quando il titolare non ha effettuato il pagamento della tassa annua.

Art. 54.

La patente o il permesso sono revocati :

- a) quando il titolare, per ottenerli, ha dato indicazioni inveritiere ;
- b) quando il titolare che ha già subito la sanzione della sospensione persiste oppure ricade nella stessa infrazione per cui gli era stata sospesa la patente ;
- c) quando si verifica, per un periodo superiore ai tre mesi, uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 15 o la perdita dei diritti civili.

III. Revoca

Capo IX.

NORME ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 55.

La presente legge abroga :

- a) il testo unico della legge sugli esercizi pubblici del 12 novembre 1931 e successive modificazioni ;
- b) la legge sul ballo negli esercizi pubblici del 2 dicembre 1927.

I. Norma abrogativa

Art. 56.

¹ Le patenti d'esercizio pubblico concesse prima dell'entrata in vigore di questa legge conservano la loro validità fino a quando sarà stato deciso il rilascio o il rifiuto di rilascio delle patenti e dei permessi contemplati dalle presenti norme.

² La decisione è presa d'ufficio dal Consiglio di Stato entro il termine massimo di tre anni, prescindendo dall'esame della clausola del bisogno.

³ Il certificato di capacità professionale di chi gerisce un esercizio pubblico al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sarà considerato valido ai fini della gerenza dello stesso esercizio o di un altro dello stesso tipo.

⁴ Il certificato di capacità professionale in possesso di persona che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non gerisce un esercizio pubblico, mantiene la sua validità per una durata massima di cinque anni dalla data del suo conseguimento, ai fini della gerenza di un esercizio d'importanza equivalente a quella cui esso si riferisce.

II. Norme transitorie

Art. 57.

¹ Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

III. Norma finale

